



Il suocero può chiedere al genero di restituirgli un prestito?

Il suocero dà al genero dei soldi per ristrutturare la casa coniugale, prima già proprietà dello stesso. Ora i coniugi si separano: può il suocero richiedere la restituzione della somma?

Prima di rispondere al quesito è bene fare chiarezza sul tipo di contratto stipulato tra suocero e genero.

La lettrice scrive che il suocero ha dato al genero la somma di denaro per **spirito di liberalità**. Questa affermazione lascerebbe presupporre il compimento di un atto di **donazione** che non prevede alcuna restituzione poiché la donazione è il contratto con il quale una parte arricchisce un'altra disponendo a favore di quest'ultima un bene o una somma di danaro o un diritto o, ancora, assumendo verso la stessa un'obbligazione. L'unico caso in cui il donante può pretendere la restituzione di ciò che ha donato ricorre nell'ipotesi di ingratitudine del donatario o

di sopravvenienza di figli del donante. In particolare la domanda di **revocazione della donazione** per ingratitudine può essere proposta nei seguenti casi:

- quando il donatario si è reso colpevole di omicidio o di tentato omicidio nei confronti del donante o del coniuge di questi o di un ascendente o un discendente dello stesso;
- quando il donatario ha denunciato una delle persone prima elencate per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore a tre anni;
- quando il donatario si è reso colpevole d'ingiuria verso il donante;
- quando il donatario ha arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- quando il donatario ha rifiutato indebitamente di corrispondere gli alimenti, se dovuti, al donante.

Tuttavia, la lettrice aggiunge che il suocero ed il genero hanno successivamente stipulato una scrittura nella quale si dà atto della dazione del denaro a titolo di prestito, con impegno del genero alla restituzione, senza termine specifico. Ebbene, il negozio suindicato è qualificabile come un **contratto di mutuo** in forza del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, mentre l'altra parte si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Qualora le parti contrattuali non abbiano stabilito un termine per la restituzione, sarà il giudice a deciderlo tenuto conto delle circostanze.

La più recente giurisprudenza che si è pronunciata sul tema dei **prestiti tra parenti**, intendendo come tali non solo i consanguinei ma anche gli affini e ha stabilito che colui che chiede la restituzione della somma di denaro deve fornire una prova particolarmente rigorosa del contratto di mutuo stipulato con il familiare. Infatti, non è raro che il suocero dia del denaro al genero al fine di sostenere il nuovo nucleo familiare formato dalla propria figlia e non è raro neppure che, nel caso di **separazione personale dei coniugi**, poi pretenda la restituzione di quanto dato nel passato. Ebbene la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato che, in ipotesi del genere, il familiare che vuole ottenere la restituzione del denaro non può limitarsi ad una semplice affermazione dell'esistenza di un contratto di mutuo, ma deve fornirne prova concreta. A sua volta, il familiare che ha accettato il denaro dovrà dimostrare la ragione per la quale lo ha ricevuto, dimostrazione che dovrà basarsi su prove oggettive e non su semplici affermazioni.

Nel caso della lettrice, poiché suocero e genero hanno stipulato un contratto scritto completo di data e sottoscrizione, il suocero potrebbe dimostrare agevolmente il prestito a titolo di mutuo e chiederne la restituzione.

È bene, però, porre in rilievo un altro aspetto: colui che presta una somma di danaro a titolo di mutuo assume la veste di creditore. I diritti di credito non hanno una durata illimitata nel tempo, bensì devono essere esercitati entro i termini stabiliti dal legislatore. In altre parole, al fine di poter avere indietro il denaro prestato, il creditore deve chiederne la restituzione entro il termine stabilito dalle norme del codice civile pena la **prescrizione** del diritto che non potrà più esser fatto valere. Il termine ordinario previsto per la prescrizione dei diritti è di dieci anni.

Alla luce di tutto quanto detto, il negozio giuridico stipulato tra suocero e genero è un contratto di mutuo che attribuisce al suocero un diritto di credito da esercitare entro dieci anni dalla data di in cui il credito stesso diviene esigibile. È bene precisare che il momento in cui il diritto di credito derivante da un contratto di mutuo diventa esigibile varia a seconda delle condizioni fissate dalle parti. Se, ad esempio, nel contratto le parti scrivono che il mutuatario dovrà restituire la somma ricevuta quando ne avrà la possibilità economica, il diritto del creditore diventerà esigibile solo quando si sarà verificata la condizione indicata nel contratto. Se le parti non hanno inserito nel contratto alcuna indicazione che consenta di individuare con precisione il momento da cui decorre il termine per l'esigibilità, il creditore potrà adire il giudice affinché questi fissi il termine. A partire da quel momento inizierà a decorrere il tempo per la prescrizione.

In conclusione, qualora il suocero dovesse agire in giudizio chiedendo la restituzione del denaro prestato, il genero potrà eccepire la non esigibilità del credito qualora avesse inserito nel contratto la clausola indicata oppure la non esigibilità per mancata fissazione del termine. Nel diverso caso in cui il suocero dovesse adire il giudice chiedendo la fissazione del termine, il genero potrà eccepire la sopravvenuta prescrizione del diritto del mutuante ad ottenere la fissazione del termine poiché sono trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del contratto. Quindi, in astratto il diritto di credito, essendo trascorsi diciotto anni, dovrebbe essersi prescritto; tuttavia in concreto, per stabilire se la prescrizione è maturata o meno, è necessario leggere il contratto. Qualora le parti avessero stabilito condizioni di restituzione generiche, il mutuante potrà agire facendo le richieste suindicate ma il mutuatario potrà sempre sollevare le eccezioni difensive.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Giovanna Pangallo***